

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2013

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PELUFFO, MANZI

Disposizioni concernenti la fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado

Presentata il 6 agosto 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il diritto allo studio in Italia è riconosciuto quale diritto soggettivo ai sensi degli articoli 33 e 34 della Costituzione. L'istruzione rappresenta lo strumento che rende concreta l'egualianza tra le persone, permettendo a ciascuno di fare scelte consapevoli e di costruire un'esistenza dignitosa. Pertanto, tutti i bambini e i ragazzi hanno il diritto all'istruzione ed è compito dello Stato garantire che tale diritto sia davvero esercitato da tutti. L'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fissa in 10 anni la durata dell'istruzione obbligatoria, dai 6 ai 16 anni di età, la quale comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado (statale) o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale. Inoltre, ai sensi della

legge 28 marzo 2003, n. 53, è assicurato a tutti i giovani il diritto all'istruzione e formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica professionale triennale entro il diciottesimo anno di età. Ciononostante, nel nostro Paese si registra un elevato numero di giovani che non studiano, non si formano e non lavorano, un numero di abbandoni scolastici più elevato della media europea (13,1 per cento pari a circa 543.000 giovani rispetto al 9,9 per cento della media europea), con livelli maggiori nel Mezzogiorno, tra gli alunni stranieri e tra quelli in condizioni di svantaggio economico, sociale e personale. Divari che negli ultimi anni sono aumentati nonostante le numerose misure positive messe in campo dall'intera comunità scolastica (studenti, docenti, dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale tecnico ammini-

strativo e collaboratori scolastici) e dalle famiglie. Negli ultimi anni il divario tra le diverse parti del Paese è aumentato, con un peggioramento del rendimento scolastico ed un allargamento delle distanze tra gli studenti. È indubbio che la condizione economica e sociale influenzi la dispersione scolastica e gli scarsi rendimenti. Si può affermare dunque che il diritto allo studio in Italia non è ancora completamente garantito dallo Stato, e ciò in controtendenza rispetto a molti Paesi europei in cui tutto il periodo dedicato alla formazione e alla crescita dei bambini e dei ragazzi è rimesso interamente a carico dello Stato. La presente proposta di legge intende colmare queste lacune a partire dalla fornitura gratuita dei libri di testo, prevista dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per estenderla a tutti gli alunni delle scuole primarie. La citata legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per l'anno 2007), oltre ad elevare l'obbligo scolastico a 10 anni, ha poi disposto:

L'estensione della gratuità parziale dei libri di testo, ovvero della fruizione in comodato, agli studenti dei primi due anni dell'istruzione secondaria superiore; la determinazione del prezzo massimo della dotazione libraria anche per gli anni scolastici successivi al secondo dell'istruzione secondaria superiore; la facoltà per le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni di genitori di noleggiare testi agli studenti. Infine, per gli anni 2010, 2011 e 2012, le risorse per finanziare questi interventi sono state individuate nel fondo per le esigenze urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5. Da ultimo, l'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ha autorizzato in via permanente, a decorrere dal 2013, la spesa di 103 milioni di euro. Si precisa che la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo è prevista in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico nonché per gli studenti della scuola secondaria meno abbienti, finendo per coprire solo una piccola parte della platea degli studenti. L'articolo 27 della legge 23 dicem-

bre 1998, n. 448, stabilisce che i fondi destinati alla fornitura gratuita dei libri di testo vengono distribuiti secondo i criteri stabiliti da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il riparto alle regioni, elaborato sulla base dei dati sulla popolazione scolastica e sui dati relativi alle famiglie meno abbienti. Ogni anno la riapertura delle scuole rappresenta un vero e proprio problema per la maggior parte delle famiglie a causa delle spese sostenute per l'acquisto di libri di testo, il cui costo risente degli effetti negativi dovuti all'inflazione. A questi aumenti si aggiungono quelli per l'acquisto del corredo scolastico e dei dispositivi informatici. Una situazione che ricade sulla stabilità economica delle famiglie che, per garantire il pieno esercizio del diritto all'istruzione dei propri figli, sono costrette a fronteggiare spese notevoli. In tal senso, riteniamo indispensabile che lo Stato garantisca la completa gratuità dei libri di testo. A ciò si aggiunga che negli ultimi anni l'editoria scolastica ha risentito, al pari di altri settori, dell'aumento dei costi dell'energia, della mancanza di materie prime e della difficoltà di approvvigionamento della carta. Più di una libreria e cartolibreria su quattro del nostro Paese dichiara di vedere molto vicina la prospettiva di un'interruzione dell'attività. Un intervento normativo volto a sostenere il diritto allo studio attraverso la fornitura gratuita dei libri di testo nelle diverse aree del Paese potrebbe dare un forte segnale anche agli editori, ai distributori, ai librai e cartolibrari oltre che ovviamente alle famiglie e alle scuole. A tale scopo, l'articolo 1 della presente proposta di legge estende a tutti gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, facenti parte del sistema nazionale di istruzione ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, la gratuità dei libri di testo, secondo modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Infine, l'articolo 2 individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Fornitura gratuita dei libri di testo)

1. In attuazione degli articoli 33 e 34 della Costituzione, al fine di garantire il diritto allo studio, i libri di testo, ivi compresi quelli per i non vedenti, sono forniti gratuitamente agli alunni delle scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado facenti parte del sistema nazionale di istruzione ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui alla presente legge, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a 103 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, quanto a 397 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle maggiori entrate e sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 2 e 3.

2. Al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo di risparmio di spesa da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli enti di previsione dei Ministeri, con esclusione delle spese destinate ai nuclei familiari e all'assistenza sociale, alle pensioni, all'occupazione, all'istruzione e alla previdenza, sono ridotte in misura lineare di 200 milioni di euro annui

a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti, da adottare entro il 30 aprile 2025, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da adottare entro il 30 aprile 2025, sono disposte misure per la riduzione e la rimodulazione delle spese fiscali, elencate nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione di quelle relative alla salute, all'istruzione e alla previdenza complementare, alla composizione del nucleo familiare, ai costi sostenuti per la crescita dei figli, alla tutela del diritto all'abitazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ad eccezione di quelle riconducibili al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio, tali da assicurare maggiori entrate, pari a 197 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

